

## STATUTO

### Art. 1 - Costituzione dell'Associazione

E' costituita a norma dell'art. 36 del Codice civile tra i componenti una Associazione senza scopo di lucro, con fini di promozione Culturale e Territoriale sotto la denominazione:

"Associazione Culturale marchigianamente"

con sede in:

URBISAGLIA (MC), CONTRADA ABBADIA DI FIASTRA 62010

### Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### Art. 3 - Scopi e finalità

L'Associazione, che non persegue fini di lucro ed è apolitica e apartitica, opera nel settore della tutela e promozione del territorio nei suoi aspetti culturali, storici, artistici, turistici, naturalistici, ambientali ed enogastronomici e persegue le seguenti finalità:

- promuovere il territorio della regione Marche, valorizzandone le persone, il patrimonio culturale e ambientale, i prodotti tipici;
- far emergere e diffondere la conoscenza delle peculiarità paesaggistiche, artistiche e produttive locali, incentivando il turismo culturale;
- sensibilizzare ed educare alla cura e al rispetto dei beni d'interesse artistico, storico, naturalistico e ambientale, rafforzando il senso di appartenenza e di consapevolezza della popolazione;
- migliorare la fruizione del patrimonio di cultura locale, promuovendo momenti di aggregazione sociale finalizzati a far conoscere e apprezzare le ricchezze del territorio;
- creare legami, collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati, di diversa natura e a vari livelli, al fine di far dialogare e valorizzare i molteplici attori della scena culturale locale;
- coinvolgere le attività produttive, economiche e imprenditoriali, mettendone in luce il ruolo fondamentale nella promozione e nella tutela del territorio, nel tentativo di far comprendere che la cultura rappresenta una risorsa importante per lo sviluppo locale;
- favorire il benessere delle comunità locali attraverso la valorizzazione condivisa e partecipata dell'identità culturale, vissuta come elemento fondante di ogni attività sociale ed economica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione Culturale marchigianamente, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- creazione ed organizzazione di itinerari, visite, percorsi, eventi ed escursioni di carattere storico, artistico, naturalistico, antropologico ed enogastronomico;
- promozione di eventi, quali incontri teatrali, musicali, letterari, mostre di pittura, scultura e fotografia, convegni e dibattiti, serate enogastronomiche, seminari e tavole rotonde, proiezioni di film e documentari, concerti;
- organizzazione di corsi e attività formative, anche con la collaborazione delle scuole ed enti e/o soggetti abilitati;
- presentazione di studi, ricerche e proposte inerenti la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo del territorio sotto l'aspetto storico, artistico e ambientale;
- pubblicazione e divulgazione di scritti, bollettini, atti di convegni e seminari, studi, ricerche e materiale informativo in genere, anche attraverso le nuove tecnologie e i mezzi di comunicazione offerti dalla rete internet;
- raccolta e catalogazione di materiale bibliografico e documentario inerente al territorio;
- organizzazione di scambi culturali con enti e associazioni estere.

L'Associazione per poter raggiungere gli scopi sociali potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi, enti, sia pubblici che privati, e associazioni aventi finalità simili.

#### Art. 4 - Collaborazioni

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli Organi di Governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

#### Art. 5- Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo.

#### Art.6 - Requisiti per la qualifica di socio

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa e possano garantire fattiva collaborazione, perseguendo e sostenendo quelli che sono gli scopi e i principi perseguiti dai suoi soci ed elencati in questo Statuto.

Sulla domanda d'iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo che, in caso di

accettazione della domanda provvederà ad iscrivere il richiedente nel libro dei soci.

## TITOLO II

### Gli associati

#### Art. 7 - Categorie

Gli associati si dividono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari.
- c) associati onorari

Si ritengono associati fondatori coloro che erano presenti all'atto di formazione dell'Associazione. Con speciale delibera del Consiglio Direttivo, possono essere nominati soci fondatori anche soci ordinari che per particolari meriti si siano distinti, avendo dimostrato un forte attaccamento e una speciale cura a favore dell'Associazione.

Coloro che per la loro meritoria opera di divulgazione, sostegno morale, finanziario, o per la loro collaborazione occasionale alla vita associativa contribuiscono alla crescita e alla continuazione di tale realtà sono nominati soci onorari.

#### Art.8 - Diritti degli associati

Gli associati, hanno diritto a partecipare all'assemblea e ad esprimere il proprio voto.

L'associato può partecipare all'assemblea anche mediante delega da rilasciare per iscritto esclusivamente ad un altro associato. Ciascun associato non può rappresentare più di due associati.

Gli associati minorenni possono partecipare alle riunioni dell'assemblea ma senza diritto di voto.

Gli associati hanno diritto ad una Tessera associativa che verrà rilasciata al momento del pagamento della quota associativa.

L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

#### Art. 9 - Recesso

Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione per iscritto almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere effetto.

In ogni caso l'associato si impegna a portare a termine la propria partecipazione secondo gli impegni assunti in sede di programmazione dell'attività associativa.

Il recesso non attribuisce all'associato alcun diritto sul fondo comune, né il diritto di trasmettere la propria posizione ad altro soggetto.

#### Art. 10 - Espulsione di un associato

L'espulsione di un associato può avvenire con inappellabile decisione del Consiglio Direttivo qualora si siano riscontrati:

- a) gravi comportamenti contrastanti con lo spirito e le finalità dell'Associazione stessa;
- b) condotte inopportune tali da danneggiare moralmente o materialmente cose e persone;
- c) comportamenti contrari al decoro, al buon costume, all'onore e al senso civico o molestie che offendano o limitino in qualsiasi modo il sereno svolgimento della vita associativa dei componenti dell'Associazione o dei terzi ad essa legati;
- d) qualsiasi comportamento perseguibile a norma di legge.
- e) Il socio espulso non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né può richiedere la restituzione della quota associativa.

#### Art. 11 - Doveri degli associati

Con l'adesione all'Associazione Culturale marchigianamente, l'associato si impegna:

- a) ad osservare il presente statuto e i principi in esso contenuti;
- b) a prestare la propria opera a favore dell'Associazione gratuitamente, senza poter avanzare pretese o rivendicare diritti di qualsivoglia genere;
- c) a versare le quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) a partecipare alla vita associativa secondo le proprie possibilità, ma rispettando gli impegni presenti nel calendario;
- e) a tenere un comportamento consono, rispettoso e solidale verso gli altri associati e verso l'Associazione stessa;
- f) a tenere un comportamento adeguato quando l'Associazione si rivolge a terzi essendo ogni socio in quei momenti rappresentante della stessa;
- g) a riconoscere e rispettare le cariche e le decisioni prese dagli organi di Rappresentanza eletti con regolare votazione.

### TITOLO III

#### L'assemblea

#### Art. 12- Convocazione e Poteri

L'assemblea è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci onorari.

E' convocata su delibera del Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio stesso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede legale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli aderenti.

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta degli iscritti nel libro degli associati ed in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti:

- a) sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- b) sulla programmazione dell'attività;
- c) sulla programmazione finanziaria;
- d) sull'approvazione dell'attività svolta;
- e) sull'approvazione del rendiconto annuale;
- f) sugli argomenti posti alla sua attenzione da almeno cinque soci con richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo;
- g) su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di due terzi degli associati iscritti nel libro degli associati:

- a) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- b) sulle modifiche ed integrazioni dello statuto.

#### Art. 13 - Funzionamento

L'assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza o rinuncia, dal componente più anziano del Consiglio.

Il Segretario si occupa della redazione del verbale e dirige i lavori dell'assemblea.

Il verbale di assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario come sopra nominati e deve essere trascritto o allegato al libro delle adunanze dell'assemblea.

#### TITOLO IV

##### Il Presidente

#### Art. 14 - Nomina

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci, resta in carica per tre anni e può essere rieletto.

Per la prima volta il presidente viene eletto nell'atto costitutivo.

In caso di dimissioni anticipate o impedimenti tali da rendere impossibile la portata a termine dell'incarico, egli verrà sostituito per cooptazione dal Vice-presidente, che rimarrà in carica per il restante tempo del mandato.

#### Art. 15 - Poteri

Il presidente ha il potere di:

- a) Rappresentanza legale dell'associazione davanti a terzi e in giudizio;
- b) Convocare le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) Curare le relazioni con terzi per conto dell'Associazione;

- d) Nominare uno tra i membri del consiglio direttivo come Vice-presidente
- e) Conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'Associazione
- f) Controllare e curare che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e provvedere all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

#### TITOLO V

##### Il Consiglio direttivo

###### Art. 16 - Nomina

Il Consiglio direttivo ed il suo Presidente sono eletti dall'assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri.

Per la prima volta la loro nomina viene effettuata nell'atto costitutivo:

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, l'assemblea provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.

I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo è considerato sciolto e deve essere rinnovato.

###### Art. 17 - Poteri

Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- c) delibera sull'espulsione di eventuali associati per gravi motivi;
- d) attua le delibere assembleari;
- e) cura la regolare tenuta del libro soci e delle adunanze dell'assemblea;
- f) sottopone all'assemblea il bilancio preventivo;
- g) predispone il rendiconto annuale.

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente o, in caso di sua impossibilità al Vicepresidente, da lui nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

###### Art. 18 - Funzionamento

Il Consiglio direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o di un Consigliere senza alcuna formalità, almeno una volta ogni sei mesi.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Qualora per due sedute consecutive non si raggiunge il quorum necessario per deliberare, su iniziativa del Presidente o di un Consigliere deve essere convocata l'assemblea affinché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio o all'adozione di ogni opportuno provvedimento.

#### TITOLO VI

##### Il patrimonio

##### Art. 19 - Fondo Comune

Il fondo comune dell'associazione è costituito da:

- a) quote sociali stabilite dall'assemblea annualmente;
- b) contributi volontari degli associati;
- c) contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche o giuridiche;
- d) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- e) eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.
- f) dai beni mobili o immobili acquistati con i fondi di cui alle lettere precedenti.

Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, neanche in caso di liquidazione dell'associazione.

Gli associati non possono chiedere la liquidazione della loro quota in caso di recesso.

Su decisione del Consiglio Direttivo saranno previsti rimborsi spese da erogare qualora il consiglio stesso lo ritenga necessario.

#### TITOLO VII

##### Estinzione

##### Art. 20 - Cessazione dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori da ricercarsi all'interno dei soci.

Con la delibera di scioglimento l'assemblea determina la forma di liquidazione di tutti i beni patrimoniali e finanziari devolvendoli a favore di Enti di beneficenza o di associazioni che perseguono scopi analoghi.

#### TITOLO VIII

##### Rinvio alla disciplina

##### Art. 21 - Uniformazione alle norme del codice civile

Per quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.